

Schema contratto

CONTRATTO DI APPALTO

Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicato come “ENEA”) con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del, da una parte, e l’Impresa..... (nel seguito indicata come “Impresa”), con sede e domicilio fiscale in..... n....., codice fiscale....., P.IVA....., in persona del, dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’ENEA concede in appalto all’Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l’appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria, verifica di sicurezza e manutenzione straordinaria per l’anno 2024 di cappe chimiche, armadi di sicurezza e punti di aspirazione e torre di lavaggio installati presso i Laboratori IRP-MIR di Casaccia e Saluggia, il Laboratorio IRP-AMB di Casaccia, il laboratorio IRP SIL di Frascati ed il Laboratorio IRP-DOS di Bologna, secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.

ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:

- Progetto del Servizio edizione aprile 2024 (All. 1);
- Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di cui al

		successivo art. 10 (All. 2);
	- Patto di integrità (All. 3);	
	- Offerta dell'Impresa del (All. 4).	
	L'Impresa dichiara di conoscere ed accettare integralmente gli allegati al presente contratto che, sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.	
	L'impresa dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si impegna a rispettare il Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ENEA - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti ENEA, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.	
	<u>ART. 3 – FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI – QUINTO D'OBLIGO</u>	
	L'appalto sarà eseguito e remunerato con sistema “ <i>a corpo</i> ”.	
	L'importo complessivo del contratto, per l'intera durata dello stesso, ammonta a euro (...../...) - IVA esclusa - al netto del ribasso del% (.....per cento) praticato dall'Impresa in fase di presentazione dell'offerta.	
	Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione del servizio/della fornitura, l'Impresa sarà obbligata ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto, qualora tale facoltà sia prevista nella documentazione di gara. In tale caso, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, l'Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.	
	In ogni caso, si applica quanto previsto dall'art. 120 del Codice in ordine alle	

2

	modifiche del contratto in corso di esecuzione.	
	<u>ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO</u>	
	Il contratto avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del verbale	
	di avvio dell'esecuzione del contratto, con facoltà di recesso unilaterale da	
	parte dell'ENEA, senza oneri aggiuntivi per l'Agenzia, con preavviso scritto di	
	almeno tre mesi da comunicarsi all'Impresa. In tale ipotesi, fermo restando il	
	pagamento delle prestazioni/forniture già eseguite, nulla sarà dovuto	
	all'Impresa quale onere per mancato utile o per qualsiasi altro indennizzo o	
	rimborso.	
	<u>ART. 5 – ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E TRASPARENZA</u>	
	Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. n.36/2023 l'importo	
	dell'anticipazione sarà calcolato pari al 20% (venti per cento) dell'importo	
	contrattuale, oltre IVA.	
	L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia	
	fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione erogata,	
	comprensiva dell'IVA versata da ENEA. Tale importo è maggiorato del tasso	
	di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione	
	stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata	
	dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice con le modalità	
	previste dal secondo periodo dello stesso comma.	
	L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso	
	della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da	
	parte delle Stazioni Appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con	
	obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per	
	ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite	

	previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al	
	primo periodo, il Responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto	
	inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15	
	(quindici) giorni.	
	Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della	
	richiesta entro il termine suindicato, la stazione appaltante paga anche in corso	
	d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo	
	importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme	
	dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento	
	diretto.	
	Ai sensi dell'art 125 commi 5-7 del D. Lgs. n. 36/2023 all'esito positivo della	
	verifica di conformità o regolare esecuzione, e comunque entro un termine non	
	superiore a 7 (sette) giorni dagli stessi, il Responsabile unico del progetto	
	rilascia il certificato di pagamento, ai fini dell'emissione della fattura da parte	
	dell'appaltatore. Il pagamento della rata di saldo è effettuato nel termine di 30	
	(trenta) giorni decorrenti dalla data di emissione del Certificato di Verifica di	
	Conformità o del certificato di regolare esecuzione.	
	Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata	
	irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e	
	delle tasse.	
	L'appaltatore emetterà le fatture elettroniche intestate all'ENEA – Agenzia	
	Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico	
	sostenibile e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SdI), gestito	
	dall'Agenzia delle Entrate.	

	postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la	
	società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone	
	delegate ad operare su di essi.	
	L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	
	appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di	
 della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-	
	appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Le Parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della predetta	
	legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi	
	strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico	
	della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni	
	previste dall'art. 6 della stessa legge.	
	<u>ART. 6 – GARANZIA DI ESECUZIONE</u>	
	A garanzia dell'esecuzione dell'appalto, all'atto della sottoscrizione del	
	presente contratto, l'Impresa è obbligata a costituire apposita cauzione	
	definitiva nei modi stabiliti dal comma 1, dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023,	
	pari al 5% dell'importo contrattuale.	
	<u>ART. 7 – RAPPRESENTANTI DELL'ENEA E DELL'IMPRESA</u>	
	Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto	
	ENEA è designato nella persona del Dr. Paolo Battisti.	
	Il Responsabile Unico del Progetto si avvale, dei Direttori dell'esecuzione	
	designati nelle persone di:	
	♦ Dolores Arginelli per IRP MIR Saluggia;	
	♦ Francesco Modestia per IRP MIR Casaccia;	

	responsabilità dell'andamento. Il Responsabile dell'Impresa, o suo sostituto,	
	dovrà essere sempre presente in ogni fase dell'attività contrattuale.	
	<u>ART. 8 – NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE</u>	
	<u>MISURE DI SICUREZZA</u>	
	L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria	
	offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di	
	condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove	
	devono essere svolte le attività.	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 l'ENEA fornirà	
	dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è	
	destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in	
	relazione alle attività da svolgere.	
	L'ENEA, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 promuove la	
	cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato	
	decreto elaborando il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI).	
	<u>ART. 9 – PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ E</u>	
	<u>ATTREZZATURE UTILIZZATE</u>	
	L'Impresa dovrà comunicare al Responsabile Unico del Progetto i nominativi	
	del proprio personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva	
	comunicazione scritta di ogni sua variazione.	
	L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio	
	personale impiegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni previste	
	dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del personale	
	dipendente da ditte.	
	L'Impresa è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli	

	automezzi adibiti alle attività della stessa, secondo la normativa vigente in materia.	
	L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi imposti dalla normativa vigente. Il personale dell'Impresa e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e degli obblighi di condotta da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto. L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Impresa, sarà a completo e totale rischio della stessa, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità degli stessi e delle loro modalità d'uso a tutte le prescrizioni di legge vigenti. L'Impresa provvederà, a sua cura e spese, a far indossare al proprio personale una idonea divisa munita di tesserino di riconoscimento ben visibile recante la ragione sociale nonché quanto previsto dagli artt. 18 e 21 del D. Lgs. n. 81/2008. L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al trasporto del proprio personale sul luogo dell'appalto e viceversa.	
	Limitatamente agli appalti dei servizi per i quali i CCNL, applicabili al personale impiegato negli appalti stessi, prevedono che alla cessazione dell'appalto intervenga, nei confronti personale citato, la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Impresa cessante e la costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro con l'Impresa subentrante, quest'ultima dovrà provvedere ad accantonare per il suddetto personale, il trattamento di fine rapporto-TFR mediante costituzione di un apposito fondo presso un istituto assicuratore.	
	L'Impresa dovrà esibire al Responsabile Unico del Progetto, unitamente alla	

	prima fattura emessa e relativa ai servizi svolti, la polizza rilasciata dall'Istituto	
	assicuratore attestante l'avvenuta costituzione del fondo.	
	Inoltre, ogni qualvolta interverranno variazioni delle retribuzioni per effetto sia	
	dell'applicazione di norme relative al Contratto Nazionale o Provinciale per i	
	lavoratori dipendenti di categoria, l'Impresa dovrà provvedere a versare	
	all'Istituto assicuratore le quote relative a tali variazioni, esibendo le quietanze	
	al Responsabile Unico del Progetto. Resta inteso che ove la polizza di cui sopra	
	preveda versamenti periodici, dovrà essere dimostrato dall'Impresa il puntuale	
	pagamento dei singoli ratei. Qualora l'Impresa non presenti la polizza relativa	
	alla costituzione del fondo e/o le quietanze dei successivi versamenti l'ENEA	
	non procederà al mandato di pagamento delle fatture e attiverà la procedura	
	sostitutiva prevista al precedente art. 5.	
	<u>ART. 10 – ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA</u>	
	L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona	
	esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta,	
	quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché	
	avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente dell'ENEA,	
	anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o	
	amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia.	
	La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto	
	o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia	
	dell'ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al precedente	
	art. 8, senza riconoscimento alcuno per gli eventuali servizi e/o prestazioni	
	fornite e salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti e indiretti	
	derivanti dalla risoluzione.	

ART. 11 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Nei casi di sospensione delle attività da parte dell'Impresa senza giustificato motivo, l'ENEA avrà facoltà nei giorni di sospensione, di fare eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'Impresa la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione. L'ENEA, in tal caso, valutata la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione, si riserva la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con le modalità e conseguenze previste all'art. 19 del presente contratto. In caso di sospensione delle attività a causa di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, l'ENEA provvederà a trattenere l'importo corrispondente alle prestazioni non effettuate, ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato II.14 ivi richiamato.

ART. 12 – ASSICURAZIONE

L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, collegati con le attività del presente contratto, che cagioni danni all'ENEA, al suo personale, a terzi o cose di terzi, e s'impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti e conseguenti.

A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto e comunque prima dell'inizio delle attività, l'Impresa è tenuta a stipulare, a propria cura e spese, un'apposita polizza di responsabilità civile, che preveda espressamente l'assicurazione per danni, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, con un massimale unico non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00). Una copia della suddetta polizza, conforme all'originale, dovrà essere consegnata al Responsabile Unico del Progetto. Nel caso in cui nel corso

	dell'esecuzione del contratto si verifichino sinistri alle persone o danni alle	
	proprietà l'appaltatore deve procedere a denunciare il sinistro alla Compagnia	
	assicurativa entro i termini di prescrizione previsti nella polizza stipulata-	
	<u>ART. 13 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA</u>	
	L'Impresa si impegna a comunicare all'ENEA, (con cadenza annuale ovvero	
	al verificarsi del fatto), se sono intervenute variazioni nella composizione	
	societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento	
	della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. n.	
	187/1991.	
	<u>ART. 14 - SUBAPPALTO</u>	
	Non è ammesso il sub-appalto, considerata la tipologia del servizio, le	
	qualificazioni, gli accreditamenti e i requisiti tecnico-professionali ed	
	organizzativi richiesti all'esecutore.	
	<u>ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO</u>	
	A sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, a pena di nullità, fatto	
	salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs.	
	n.36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi	
	l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente	
	contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative	
	al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di	
	manodopera	
	<u>ART. 16 – ONERI FISCALI</u>	
	Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente contratto e dei relativi	
	allegati come indicate nell'art 18 comma 10 e nella tabella contenuta	
	nell'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.	

	Le spese relative alla registrazione sono a carico della Parte che, in caso d'uso,	
	provvede alla stessa.	
	L'IVA è a carico dell'ENEA nella misura stabilita dalla legge.	
	<u>ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	
	Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni	
	richiamate all'art. 122, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.	
	Ai sensi dell'art. 122, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto sarà inoltre	
	risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:	
	a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver	
	prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di	
	una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle	
	relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre	
	2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in	
	giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs.	
	n.36/2023 (art. 94 Codice).	
	Ai sensi dell'art. 122, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il contratto	
	potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo,	
	previa valutazione del Responsabile Unico del Progetto. Inoltre, si procederà	
	alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:	
	a) morte del titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);	
	b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o	
	sia in corso nei confronti dell'Impresa un procedimento per la dichiarazione di	
	una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 124 del Codice.	
	e dall'art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;	

	c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto;	
	d) sospensione delle prestazioni oggetto dell'appalto con gravi danni provocati all'ENEA;	
	e) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e contrattuali;	
	f) non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche contrattuali;	
	g) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	h) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell'Impresa;	
	i) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;	
	j) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli relativi al pagamento delle imposte e tasse;	
	k) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al pagamento di imposte e tasse;	
	l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;	
	m) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti ENEA;	
	n) mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 3, comma 7, del D.L. n. 76/2020.	

	In tali casi ENEA sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte dell'ENEA della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e, nei casi di sospensione totale o parziale ai sensi dell'art. 121 comma 10 del Codice, al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 c.c. e secondo i criteri individuati nell'Allegato II.14 al Codice.	
	<u>ART. 18 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ</u>	
	Per la verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite si applica l'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023. Entro 60 giorni dalla data di ultimazione di tutte le attività, sarà emesso, a cura del Responsabile Unico del Progetto o, se nominato, del Direttore dell'esecuzione, il Certificato di Verifica di Conformità ovvero l'attestazione di regolare esecuzione nei casi previsti dal nuovo codice. L'esito positivo determinerà, il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente contratto, e lo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.	
	<u>ART. 19 – NORMA DI RINVIO</u>	
	Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento ai documenti indicati al precedente articolo 2, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.	
	<u>ART. 20 – FORO COMPETENTE</u>	
	Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del	

	presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione,	
	è competente in via esclusiva il Foro di Roma.	
	<u>ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI</u>	
	Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, come	
	novellato dal D.lgs. n. 101/2018, ENEA informa che:	
	1) Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie,	
	l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (ENEA) con sede e domicilio	
	fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.	
	2) Il trattamento dei dati richiesti all'Impresa persegue esclusivamente le	
	seguenti finalità:	
	adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;	
	espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle	
	attività oggetto del presente contratto.	
	3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti	
	informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di	
	garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della	
	normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.	
	4) I dati richiesti all'Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di	
	natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è,	
	quindi, obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento di un qualunque	
	rapporto contrattuale.	
	5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati	
	ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge.	
	6) È sempre consentito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15	
	e ss. (fino all'art. 22) del Regolamento (UE) 2016/679.	

ART. 22 – DICHIARAZIONE ENEA

Si allega, a sola firma dell'ENEA, la dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della L. 488/1999 (come modificata dal D.L. 168/2004, convertito in L. 191/2004).

ART. 23 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA

GIURISDIZIONALE

Si applica quanto previsto dal Libro V Parte I, Titolo II, ad esclusione dell'art 213 (Arbitrato) del D. Lgs. n. 36/2023.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

....., li

L'ENEA

L'Impresa

Il sottoscritto, Legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 4, 5, 9, 10, 11, 12, 17 e 23 del presente contratto.

....., li

L'Impresa

	Dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge	
	23 dicembre 1999 n. 488	
	come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168	
	(convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191)	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come	
	modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004	
	n. 191), il sottoscritto Responsabiledell'ENEA,	
	relativamente al contratto per l'appalto stipulato tra	
	l'ENEA, rappresentata dal sottoscritto, enella	
	persona del, dall'altro,	
	DICHIARA	
	ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre	
	2000 n. 445 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 della	
	Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n.	
	168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), e in particolare che il	
	contratto è stato stipulato in assenza, a tale data, di una Convenzione CONSIP	
	relativa al bene o servizio oggetto del presente contratto, in relazione a quanto	
	previsto dall'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come	
	modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004	
	n. 191).	
 lì,	